

Serie Ordinaria n. 20 - Lunedì 14 maggio 2012

**D.g.r. 9 maggio 2012 - n. IX/3378  
Comune di Sesto Calende (VA) - Revisione della pianta  
organica delle sedi farmaceutiche**

## LA GIUNTA REGIONALE

Premesso che il Comune di Sesto Calende (Va):

- con delibere del Consiglio Comunale n. 62 del 27 ottobre 2010 e della Giunta Comunale n. 210 del 21 dicembre 2010 ha inoltrato richiesta di istituzione della terza sede farmaceutica sulla base del criterio topografico (art. 104 Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/34);
- con nota del 26 settembre 2011 ha precisato i confini territoriali delle sedi farmaceutiche;

Richiamato il Decreto del Medico Provinciale di Varese n. 299 del 12 marzo 1965 che stabilisce che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Sesto Calende (VA) sia costituita da due sedi farmaceutiche;

Preso atto che il Comune di Sesto Calende, alla data del 31 dicembre 2009 annoverava una popolazione residente di n. 10.818 abitanti, come risulta dalle rilevazioni pubblicate dall'Istituto centrale di statistica;

Preso atto che l'ASL della Provincia di Varese con delibera n. 181 del 24 marzo 2011, ha formulato parere favorevole circa la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche così come presentata dal Comune di Sesto Calende;

 Visto che, l'Ordine dei Farmacisti della Provincia di Varese con nota n. 177 del 4 aprile 2011 integrata con nota prof. n. 188 del 26 aprile 2011, ha espresso parere positivo circa l'istituzione di una nuova sede, che dovrà tener conto del rispetto del limite della distanza (3.000 mt) dalle altre farmacie, con particolare riferimento alla farmacia ubicata nel Comune di Golasecca in quanto da perizie tecniche effettuate in merito, tale limite «*sembrerebbe inferiore ai 3.000 mt*»;

 Visto che il Comune di Sesto Calende, con nota prof. n. 35238 del 21 dicembre 2011, ha formulato dettagliate osservazioni in merito alle perizie tecniche allegate al parere espresso dall'Ordine dei Farmacisti, evidenziando che il limite della distanza minima indicato risulta «*totalmente errato*» in quanto il percorso tracciato per la misurazione di detto limite:

- attraversa una proprietà privata e una roggia il cui «*relativo sedime, soggetto ad allagamenti*» non è riconducibile a una strada percorribile»;
- la percorrenza indicata lungo la via Marconi risulta a senso unico, pertanto non identificabile «*quale via di accesso principale con funzioni di viabilità coerente*»;
- nel territorio comunale sono presenti anche altri ambiti che «*distanza 3.000 mt. dalle farmacie esistenti e le farmacie confinanti*»;

Considerato che, come peraltro rilevato dall'Amministrazione comunale e dall'ASL della Provincia di Varese, sussistono le condizioni di legge per istituire la seconda sede farmaceutica sulla base del criterio topografico, in quanto sussiste il limite della distanza (3000 metri dalle farmacie esistenti anche se ubicate in comuni diversi);

Considerato altresì che la popolazione del Comune di Sesto Calende non supera i 12.500 abitanti e non sussiste nel medesimo Comune altra sede farmaceutica istituita con il criterio topografico;

Ritenuto pertanto di dover disattendere il parere formulato dall'Ordine dei Farmacisti di Varese in quanto sussistono le condizioni di legge per l'istituzione della terza sede farmaceutica nel Comune di Comune di Sesto Calende, sulla base del criterio topografico, per le motivazioni innanzi citate;

Valutata complessivamente la proposta di revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche presentate dal Comune di Sesto Calende alla luce dei pareri e delle osservazioni in precedenza richiamati;

Ritenuto pertanto di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune Sesto Calende istituendo la 3° sede farmaceutica sulla base del criterio topografico, al fine di garantire un servizio farmaceutico adeguato alla popolazione;

Stabilito che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Sesto Calende (VA) sia costituita da tre sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

Sede n. 1, istituita e funzionante - privata

Delimitata in senso orario:

a est: via Rosselli dal ponte sulla FS sino all'incrocio con via Manzoni;

a sud: via Manzoni dall'incrocio con via Rosselli all'incrocio con via Marconi e perpendicolarmente sino alla alzaia Mattea/fiume Ticino; fiume Ticino e lago Maggiore sino a Lisanza località la Punta;

a ovest: lago Maggiore sino al confine con comune di Angera;

a nord: comune di Angera;

a nord/est: FS Novara - Luino; via Cucchino; FS Novara - Luino; via Casello; via della Sorgente; via Lavaggione; di nuovo FS Novara - Luino sino alla stazione ferroviaria; FS Milano - Arona sino al ponte di via Rosselli;

Sede n. 2, istituita e funzionante - privata

Perimetro in senso orario:

a est: confine con comune di Comabbio e comune di Mercallo sino alla via Mercallo;

a sud: via Mercallo; via Oriano; via Candiani sino alla via alla Piana;

a est: via alla Piana; via Brughiera; dall'incrocio con via Molino perpendicolarmente sino a via Isonzo e a proseguire sino a via Sciuino e via Asiago sino a via Rosselli; via Rosselli sino al ponte sulla FS;

a sud: FS Milano - Arona dal ponte di via Rosselli sino alla stazione ferroviaria; FS Novara - Luino; via Lavaggione; via della Sorgente; via Casello; di nuovo FS Novara - Luino; via Cucchino; FS Novara - Luino;

a nord/ovest: confine con comuni di Taino e Osmate;

a ovest: confine con comune di Taino, comune di Angera (sezione di Capronno) e comune di Cadrezzate;

a nord: confine con comune di Osmate;

Sede n.3, di nuova istituzione

Perimetro in senso orario:

a est: confine con comune di Vergiate (sezione Corgeno, capoluogo, sezione di Sesona);

a sud: confine comune di Golasecca sino all'alzaia Mattea; fiume Ticino sino alla perpendicolare di incrocio con la via Marconi;

a ovest: da alzaia Mattea in perpendicolare sino all'incrocio con via Marconi e Cavour; via Manzoni sino a via Rosselli; via Rosselli sino alla via Asiago e via Sciuino e a proseguire sino a via Isonzo e perpendicolarmente sino a via Molino; via Brughiera; via alla Piana sino all'incrocio con via Candiani;

a nord: via Candiani; via Oriano; via Mercallo sino al confine con comune di Mercallo;

Precisato che, ai sensi dell'art. 9 l. 475/68,

- la sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Sesto Calende;
- i tempi e le modalità per esercitare il diritto di prelazione, verranno comunicati al Comune di Sesto Calende con successiva nota della competente U.O. della DG Sanità;
- in caso di rifiuto o di mancato esercizio del diritto di prelazione, detta sede verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

Visti:

- il Testo Unico delle Leggi Sanitarie, approvato con R.D. 1265/34 e successive modifiche e integrazioni, ed in particolare l'art. 104
- la legge 2 aprile 1968 n. 475 e s.m.i.;
- la legge 8 novembre 1991 n. 362 s.m.i.;
- la l.r. 30 dicembre 2009 n. 33 e s.m.i.;

Ritenuto di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia;

Valutate e assunte come proprie le predette determinazioni;

A voti unanimi espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di provvedere alla revisione della pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Sesto Calende (VA), istituendo la 3° sede farmaceutica sulla base del criterio topografico;

2. di stabilire che la pianta organica delle sedi farmaceutiche del Comune di Sesto Calende sia costituita da due sedi farmaceutiche, secondo la seguente delimitazione territoriale:

Sede n. 1, istituita e funzionante – privata

Delimitata in senso orario:

est: via Rosselli dal ponte sulla FS sino all'incrocio con via Manzoni;

a sud: via Manzoni dall'incrocio con via Rosselli all'incrocio con via Marconi e perpendicolarmente sino alla alzaia Mattea/fiume Ticino; fiume Ticino e lago Maggiore sino a Lisanza località la Punta;

a ovest: lago Maggiore sino al confine con comune di Angera;

a nord: comune di Angera;

a nord/est: FS Novara – Luino; via Cucchino; FS Novara – Luino; via Casello: via della Sorgente; via Lavaggione; di nuovo FS Novara – Luino sino stazione ferroviaria; FS Milano – Arona sino al ponte di via Rosselli;

Sede n. 2, istituita e funzionante – privata

Perimetro in senso orario:

a est: confine con comune di Comabbio e comune di Mercallo sino alla via Mercallo;

a sud: via Mercallo; via Oriano; via Candiani sino alla via alla Piana;

a est: via alla Piana; via Brughiera; dall'incrocio con via Molino perpendicolarmente sino a via Isonzo e a proseguire sino a via Sciuino e via Asiago sino a via Rosselli; via Rosselli sino al ponte sulla FS;

a sud: FS Milano – Arona dal ponte di via Rosselli sino alla stazione ferroviaria; FS Novara – Luino; via Lavaggione; via della Sorgente; via Casello; di nuovo FS Novara – Luino ; via Cucchino; FS Novara – Luino;

a nord/ovest: confine con comuni di Taino e Osmate;

a ovest: confine con comune di Taino, comune di Angera (sezione di Capronno) e comune di Cadrezzate;

a nord: confine con comune di Osmate;

Sede n. 3, di nuova istituzione

Perimetro in senso orario:

a est: confine con comune di Vergiate (sezione Corgeno, capoluogo, sezione di Sesona);

sud: confine comune di Golasecca sino all'alzaia Mattea; fiume Ticino sino alla perpendicolare di incrocio con la via Marconi;

a ovest: da alzaia Mattea in perpendicolare sino all'incrocio con via Marconi e Cavour; via Manzoni sino a via Rosselli; via Rosselli sino alla via Asiago e via Sciuino e a proseguire sino a via Isonzo e perpendicolarmente sino a via Molino; via Brughiera; via alla Piana sino all'incrocio con via Candiani;

a nord: via Candiani; via Oriano; via Mercallo sino al confine con comune di Mercallo;

3. di precisare che, la sede farmaceutica n. 3 di nuova istituzione è da ritenersi disponibile per la prelazione da parte del Comune di Sesto Calende e che in caso di rifiuto o di mancato esercizio del diritto di prelazione, detta sede verrà assegnata a seguito di pubblico concorso;

4. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

Il segretario: Marco Pilloni